

Edizione di giovedì 14 Luglio 2022

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata dell'11 luglio

di **Laura Mazzola, Lucia Recchioni, Stefano Rossetti**

AGEVOLAZIONI

Unità funzionalmente indipendenti agevolate anche se il contesto immobiliare è escluso

di **Fabio Garrini**

CRISI D'IMPRESA

Adeguati assetti e composizione negoziata: dal correttivo l'ultima spinta al Codice della Crisi

di **Massimo Conigliaro**

IVA

Forfetari tra fattura elettronica immediata, differita ed esoneri

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

ENTI NON COMMERCIALI

Regime transitorio allargato ai nuovi Ets diversi da Ovd, Aps e Onlus

di **Luca Caramaschi**

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata dell'11 luglio

di Laura Mazzola, Lucia Recchioni, Stefano Rossetti



È ON LINE LA NUOVA VERSIONE

EVOLUTION
Euroconference

La piattaforma indispensabile per lo studio del Commercialista

Scopri tutte le novità >

L'ottantanovesimo appuntamento di **Adempimenti In Diretta** è iniziato, come di consueto, con la sessione "**aggiornamento**", nell'ambito della quale sono state indicate le novità relative alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza dell'**ultima settimana**.

La sessione "**caso operativo**" è stata poi dedicata alla **super-Ace**, mentre nell'ambito della sessione "**adempimenti e scadenze**" è stato riservato un **focus** sulla **rateizzazione delle imposte** da parte dei contribuenti con partita Iva.

Successivamente, nella sessione "**approfondimento**" sono state esaminate le nuove **cause di esclusione previste per l'esterometro**.

Infine, nella sessione "**adempimenti in pratica**" è stata analizzata la **dichiarazione dei redditi con TS Studio**.

Sono arrivati svariati **quesiti**; ne abbiamo selezionati dieci, ritenuti **più interessanti**, da pubblicare oggi nella **top 10** con le **relative risposte**.

Sul **podio** ci sono:

3. DIRITTO CAMERALE: TRASFERIMENTO

2. ESTEROMETRO E PARTITA IVA DEL FORNITORE CINESE

1. RIVERSAMENTO SUPER ACE

10

Maggiorazione parziale imposte

Se un contribuente, che ha versato le tasse in unica soluzione il 30/06/2022, si accorge di aver versato un saldo inferiore al dovuto, può versare la differenza il 22/08/2022 applicando lo 0,40% solo sull'importo non versato?

Studio C. S.r.l

La risposta è positiva.

Il contribuente può versare il residuo delle imposte dovute applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Si evidenzia, inoltre, che tale maggiorazione ha natura di interessi corrispettivi dell'imposta dovuta a favore dell'Erario; pertanto, l'omesso versamento della sola maggiorazione del termine dilatorio non determina la decadenza del termine prorogato.

9

Diritto camerale: versamento con maggiorazione

Anche il diritto camerale può essere pagato entro il 22 agosto fruendo della maggiorazione dello 0,40%?

I.C.

Il diritto camerale può essere versato, entro il 22 agosto, applicando all'importo dovuto la maggiorazione dello 0,40%.

Si evidenzia che la maggiorazione deve essere calcolata sul diritto arrotondato all'unità di euro, arrotondata a sua volta al centesimo di euro e sommata al diritto da versare.

Vale a dire che su un importo di diritto camerale dovuto pari a 53,00 euro, la maggiorazione è pari a 0,21 euro, quale moltiplicazione di 53,00 euro per lo 0,40%.

L'importo totale, pari a 53,21 euro, deve essere versato con il medesimo codice tributo (3850).

8

Acquisti tramite internet ed esterometro

Gli acquisti di beni su internet di importo < 5.000€ (ad es. su portale Amazon) per cui riceviamo fattura da soggetti esteri, vanno sempre trasmessi ai fini Esterometro?

F.C.

Sì, nessuna specifica esclusione riguarda le vendite a distanza di importo minimo. Sono infatti escluse dagli obblighi di comunicazione con l'esterometro soltanto le operazioni di acquisto di beni e di servizi non territorialmente rilevanti in Italia, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione. Si tratta quindi di merce acquistata all'estero e che non entra in Italia (con l'eccezione delle triangolari comunitarie), degli alberghi esteri, dei ristoranti esteri, dei noleggi a breve termine di mezzi di trasporto esteri, dei trasporti di persone eseguiti all'estero e delle prestazioni di accesso a manifestazioni estere.

7

Commissioni POS ed esterometro

Quali sono gli adempimenti da adottare per le fatture ricevute da Sumup per il servizio di incasso delle somme accreditate tramite il lettore di carte ai fini dell'esterometro e dell'autofattura? quale è l'aliquota iva corretta da utilizzare?

P.E.

Sul punto merita di essere richiamata la risposta ad istanza di interpello n. 91/2019, con la quale è stato chiarito che "Ai sensi del successivo articolo 17, comma 2, il Contribuente deve adempiere agli obblighi Iva di fatturazione e registrazione con il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), che in questo caso – essendo il prestatore stabilito in altro Stato UE – avviene integrando la fattura ricevuta da BETA LTD con il regime di esenzione Iva di cui all'articolo 10, comma 1, n.1) del Decreto Iva, a cui seguiranno la registrazione del documento nei registri acquisti e vendite e i relativi obblighi di versamento".

Sarà quindi possibile emettere un documento TD17 indicando, quale natura dell'operazione, il codice N4.

6

Periodo di efficacia della super ace

Gli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 possono godere della Super Ace anche negli anni seguenti?

E.F.

La risposta è negativa, l'Agenzia delle Entrate, nel corso della manifestazione Telefisco 2022, ha chiarito che l'agevolazione Super Ace spiega efficacia esclusivamente nel periodo d'imposta 2021 (la norma è chiara nel circoscrivere l'agevolazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020); di conseguenza nei periodi d'imposta successivi tali incrementi di capitale proprio saranno agevolabili secondo l'aliquota del rendimento nozionale ordinario.

5

Adeguamento *prorata temporis* super ace

Le società costituite nel 2021 devono adeguare l'incremento del capitale proprio al pro rata temporis?

A.G.

Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 19 D.L. 73/2021 prevede che in relazione al periodo d'imposta 2021 (per i soggetti solari) gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta.

La norma nulla dispone in merito alle società che per diversi motivi hanno avuto un periodo d'imposta inferiore all'anno.

Sul punto si è espressa, però, l'Amministrazione finanziaria la quale ha chiarito che le società neocostituite non devono adeguare al *prorata temporis* (minor durata del periodo d'imposta) l'incremento di capitale proprio, bensì l'aliquota del rendimento nozionale (con evidente invarianza di effetti).

Questo chiarimento è stato reso durante la manifestazione Telefisco 2022 e non risulta attualmente trasposto in un documento ufficiale.

4

Esterometro e operazioni fuori campo Iva: come quantificare il limite dei 5.000 euro?

Se una stessa fattura è stata emessa a fronte di plurime operazioni, rileva l'importo dell'intera fattura o della singola operazione?

D.F.N.

Come espressamente chiarito dalla norma (che parla di “euro 5.000 per ogni singola operazione”), rileva l'importo della singola operazione.

3

Diritto camerale: trasferimento

Un'impresa ha trasferito la propria sede in un'altra provincia. A quale Camera di Commercio deve versare il diritto annuale?

E.T.

Nell'ipotesi di trasferimento della sede legale in un'altra provincia, il diritto camerale è dovuto alla Camera di Commercio dove la sede risultava iscritta alla data del 1° gennaio dell'anno di trasferimento.

Quindi, se la sede è stata trasferita dopo l'inizio dell'anno 2022, dobbiamo procedere al versamento alla Camera di Commercio di competenza precedente.

2

Esterometro e partita Iva del fornitore cinese

Fatture da soggetti cinesi con p.iva italiane messe senza iva art 17 dpr. come essere integrate e comunicate tramite sdi?

Quale p.iva indicare? normalmente nn si riesce a recuperare quella cinese

S.C.Srl

Con la risoluzione 87/E/2017 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che “nel caso in cui l'elemento informativo “Identificativo Paese” viene valorizzato con un codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell'elemento informativo “Identificativo Fiscale” che,

quindi, può essere valorizzato liberamente....

Al fine di non creare aggravii per i contribuenti ... si consente ... di valorizzare, all'interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l'elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa "OO" e l'elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici "9".

Non è invece possibile inserire l'IDFiscaleIva con IT+IdCodice, perché, in questo caso, se il tipo documento è Td17, TD18 o Td19, si determina lo scarto della fornitura.

1

Riversamento super ace

La distribuzione nel 2022 di utili a fronte di contestuale accantonamento di utili 2021 (eccedenti rispetto ai primi) va comunque a ridurre la base Super Ace 2021 e quindi richiede la restituzione parziale del beneficio?

A.G.

Le disposizioni antielusive in materia di Super Ace sono contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 19 D.L. 73/2021.

Tali disposizioni mirano ad evitare che gli incrementi di capitale proprio effettuati nel periodo d'imposta agevolato siano oggetto di restituzione nei due successivi periodi d'imposta.

Il caso esposto nel quesito non è stato oggetto di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria; tuttavia, si è del parere che la fattispecie prospettata non dovrebbe comportare la revoca dell'agevolazione.

Ciò in considerazione del fatto che il livello di patrimonializzazione della società risulta salvaguardato dal fatto che la distribuzione dei dividendi nel 2022 risulta essere di importo inferiore rispetto agli utili dell'esercizio 2021 oggetto di accantonamento.

Sul punto sarebbero opportuni chiarimenti ufficiali da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



AGEVOLAZIONI

Unità funzionalmente indipendenti agevolate anche se il contesto immobiliare è escluso

di **Fabio Garrini**

Seminario di specializzazione

SUPERBONUS: LE NOVITÀ DELLA CIRCOLARE AE 23/E E DEL DECRETO "AIUTI"

Scopri di più >

L'unità immobiliare funzionalmente indipendente **può fruire del superbonus** anche nel caso essa sia inserita all'interno di un **complesso che non può fruire dell'agevolazione**: questo è il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la [risposta ad interpello n. 376](#) pubblicata nella giornata di ieri, 13 luglio 2022.

Le unità funzionalmente indipendenti

Il superbonus previsto dall'[articolo 119 D.L. 34/2020](#) può essere beneficiato, quale intervento trainante, oltre che con riferimento alle unità immobiliari autonome e ai complessi condominiali, anche in relazione alle **unità immobiliari funzionalmente indipendenti**; si tratta di unità che, pur se inserite all'interno di edifici plurifamiliari, posseggono una loro **autonomia dal resto del complesso**, in termini di:

- **accesso**, che deve essere **autonomo**, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso. Questo deve essere verso la strada (pubblica o privata) ovvero dal cortile o dal giardino, anche se non è di proprietà esclusiva, in quanto **comune** alle altre unità immobiliari;
- **impianti**, nel senso che l'unità immobile deve possederne almeno tre esclusivi tra i seguenti: approvvigionamento idrico, gas, energia elettrica, climatizzazione invernale. Come affermato nella [risposta ad interpello n. 810/2021](#), **non si considerano funzionalmente indipendenti le unità dove gli impianti** (acqua, energia elettrica e gas) **sono di proprietà delle singole abitazioni dall'interno delle stesse fino al punto di installazione dei contatori**, mentre sono di proprietà condivisa per le tratte che vanno dai predetti contatori fino all'allaccio condominiale.

Tale fattispecie fa pensare in prima battuta alla “classica” situazione di **unità** all’interno del complesso condominiale abitativo, ma in realtà la fattispecie è più ampia.

Come già chiarito dalla [circolare 24/E/2020](#), tali immobili **non è necessario che siano inseriti in un condominio** oppure all’interno di un edificio composto da più unità immobiliari (fino a quattro) di un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.

Il caso esaminato nella risposta ad interpello in commento presenta aspetti ulteriori, in quanto riguarda una **unità abitativa** (autonoma in termini di accesso e impianti) condotta da una persona fisica, di proprietà di una società di cui è socio il coniuge; tale unità immobiliare è **ubicata al piano superiore di un edificio** nel quale, al piano terreno, si trovano dei **locali di proprietà della medesima società adibiti ad attività commerciale**.

Nulla questio sulla possibilità di fruire della detrazione da parte del **locatario**, aspetto già ampiamente sdoganato dall’Agenzia; al riguardo i bonus edilizi possono essere beneficiati a patto che il contratto di locazione sia stato regolarmente registrato e alla condizione che il locatario abbia ottenuto il **consenso del proprietario alla realizzazione dei lavori**.

Il tema delicato riguarda il diritto a fruire del superbonus quando il contesto in cui è collocata l’unità abitativa agevolabile **non può beneficiarne**.

La questione viene risolta **positivamente** dall’Agenzia.

Secondo la posizione espressa nella [risposta ad interpello 376/2022](#) l’abitazione può essere ammessa al superbonus **indipendentemente dalla circostanza che tale unità immobiliare sia ubicata in un edificio escluso dall’agevolazione** in quanto, ad esempio, come nel caso di specie, sia composto da più unità immobiliari di **proprietà di una società** e, dunque, di un soggetto diverso da una persona fisica al di fuori dell’esercizio di impresa o di arti o professioni.

La soluzione è **in linea con le precedenti pronunce dell’Amministrazione Finanziaria**, in particolare con quanto già affermato in un caso analogo oggetto della recente [risposta ad interpello n. 307 del 26.05.2022](#).

Peraltro, malgrado la norma faccia riferimento ad una **collocazione in edifici “plurifamiliari”**, nella risposta in commento **l’agevolazione viene concessa anche ad una unità abitativa collocata in un complesso con fabbricati a destinazione commerciale**; quindi, occorre concludere, il beneficio per le unità funzionalmente indipendenti viene concesso **anche quando l’immobile è collocato in un complesso non agevolabile, tanto per l’aspetto soggettivo** (perché di proprietà di una società), quanto per quello **oggettivo** (per la tipologia di immobile).

CRISI D'IMPRESA

Adeguati assetti e composizione negoziata: dal correttivo l'ultima spinta al Codice della Crisi

di Massimo Conigliaro



Dopo un percorso lungo, travagliato e con non pochi ripensamenti, il **Codice della Crisi** intravede la fine del tunnel e si avvia all'entrata in vigore prevista per il prossimo 15 luglio.

Nel frattempo, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022 il [D.Lgs. 83/2022](#), (c.d. Decreto Correttivo) recante “*Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. Insolvency) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)*”.

A distanza di anni dalla [Legge delega 155/2017](#) e dal D.Lgs. 14/2019, una nuova modifica si innesta nel tormentato iter di pensionamento dell'ormai **Regio Decreto 267/1942** (Legge Fallimentare) che, tuttavia, nonostante l'età (80 anni) continuerà a produrre effetti per le **procedure aperte anteriormente all'entrata in vigore della novella**.

Il correttivo, tra le diverse novità, specifica nel dettaglio in cosa consistono gli **adequati assetti organizzativi**, amministrativo e contabili ai sensi dell'[articolo 2086 cod. civ.](#), ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative. A tal fine, le misure adottate dall'imprenditore collettivo devono consentire di:

- a) **rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la **sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale** almeno per i dodici mesi successivi;

c) ricavare le **informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata** e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;

Costituiscono **segnali** per la previsione di cui sopra:

a) l'esistenza di **debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni** pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di **debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni** di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l'esistenza di **esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari** che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l'esistenza di **una o più delle esposizioni debitorie nei confronti di Agenzia Entrate, Agente per la Riscossione, Inps e Inail**.

Il Decreto Correttivo introduce altresì (articolo 64-bis del Codice), il **Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione**, tramite il quale l'imprenditore può prevedere il soddisfacimento dei creditori anche in deroga agli [articoli 2740 e 2741 cod. civ.](#) e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, a condizione che la proposta sia **approvata dall'unanimità delle classi di creditori**.

La **composizione negoziata della crisi** ed il **sovraindebitamento** sono inglobati nel codice della crisi già dal 15 novembre dello scorso anno.

Adesso l'[articolo 6 D.Lgs. 83/2022](#) modifica il titolo II del Codice della Crisi in tema di **composizione negoziata, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni** per la anticipata emersione della crisi.

Accantonato definitivamente l'OCRI, nella parte relativa alla procedura della **composizione negoziata della crisi**, sono previste alcune **modifiche**, prevedendo la **prededucibilità** di ulteriori crediti, oltre ai crediti in tal modo qualificati dalla legge, ed in particolare:

a) i crediti relativi a **spese e compensi** per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

b) i **crediti professionali** sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;

c) i **crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo** nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;

d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.

La **prededucibilità** permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.

Il Decreto correttivo precisa che l'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, dovrà inserire all'interno della piattaforma telematica anche un **piano di risanamento**, oltre ai bilanci degli ultimi tre esercizi, e l'elenco dei creditori che vantano crediti scaduti e diritti di garanzia; viene inoltre previsto che, tramite l'istanza, l'imprenditore possa chiedere che l'applicazione delle misure protettive sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, o a determinati creditori o categorie di creditori, con **esclusione dei diritti di credito dei lavoratori**.

IVA

Forfetari tra fattura elettronica immediata, differita ed esoneri

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Dal 1° luglio anche i soggetti forfetari sono **obbligati ad emettere fattura in formato elettronico**.

L'[articolo 18, commi 2 e 3, D.L. 36/2022](#) ha infatti **abrogato il preesistente esonero dalla fatturazione elettronica**, vigente per i soggetti passivi che applicano il **regime forfettario** di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#), oltre che per i soggetti che rientrano nel cosiddetto "**regime di vantaggio**" di cui all'[articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, e quelli che hanno esercitato l'opzione di cui agli [articoli 1 e 2 L. 398/1991](#) e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

L'obbligo di emissione della fattura elettronica in formato xml utilizzando il Sistema di Interscambio riguarda tutte le **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi**, e le **relative variazioni**, effettuate **tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato**.

Restano **temporaneamente esclusi dall'obbligo** in argomento i soggetti che nel 2021 hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, **non superiori a 25.000 euro**; **dal 1° gennaio 2024** anch'essi dovranno **emettere la fattura in formato elettronico**.

L'utilizzo della e-fattura comporta l'onere di **allinearsi ai campi del tracciato xml**, nel rispetto delle **specifiche tecniche in vigore dal 1° luglio 2022** (versione 1.7, Provvedimento del 23 dicembre 2021).

Nel campo **Tipo documento**, ad esempio, va esposto **uno dei seguenti valori**:

TD01 – Fattura immediata

TD06 – Parcella

TD02 – Acconto

TD04 – Nota di Credito

TD24 – Fattura differita

In caso di **fattura immediata**, in base alle disposizioni dell'[articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), il **file xml** va **trasmesso allo Sdi entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione** determinata ai sensi dell'articolo 6.

Nelle **cessioni di beni** l'operazione si considera effettuata, ai fini Iva, con la **consegna o spedizione della merce**, mentre nell'ambito delle **prestazioni di servizi** rileva il **pagamento del corrispettivo**. Se **anteriore al verificarsi degli eventi indicati** in precedenza o indipendentemente da essi sia **emessa fattura**, o sia **pagato in tutto o in parte il corrispettivo**, l'operazione si **considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato**, alla data della fattura o a quella del pagamento ([articolo 6, comma 4, D.P.R. 633/1972](#)).

In **alternativa** è possibile avvalersi della **fatturazione differita**, di cui all'[articolo 21, comma 4, lettera a\), D.P.R. 633/1972](#): per le **cessioni di beni** la cui consegna o spedizione **risulta da documento di trasporto** o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere **emessa una sola fattura**, recante il **dettaglio delle operazioni**, entro il **giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime**.

I **termini di fatturazione** sopra richiamati sono quelli **ordinari** che trovano applicazione per tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi Iva stabiliti in Italia. Per **agevolare il passaggio alla fatturazione elettronica dei soggetti di ridotte dimensioni** – forfetari, minimi, etc. – il legislatore ha introdotto la possibilità, per i **primi tre mesi di applicazione del nuovo obbligo**, di **emettere la fattura** (trasmettere il file xml) **oltre i termini “naturali” previsti per le fatture immediate e differite**.

Per il **terzo trimestre del periodo d'imposta 2022**, infatti, la fattura elettronica può essere emessa **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione senza incorrere nelle sanzioni per omessa/tardiva fatturazione**, di cui all'[articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#) (da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).

Un **esempio** può aiutare a definire meglio i termini sopra descritti.

Si pensi al caso di una **cessione di beni effettuata in data 1° luglio** (data consegna/spedizione): in tale ipotesi il cedente – ordinariamente – dovrebbe emettere una **fattura immediata** (Tipo documento **TD01**) **entro il 13 luglio**, indicando nel campo **“Data”** la **data di effettuazione dell'operazione** (1° luglio) oppure, in presenza di ddt (o documento equipollente), una **fattura**

differita (Tipo documento **TD24**) **entro il 15 agosto**. In ragione del trimestre di favore (luglio-agosto-settembre), nel nostro esempio la fattura (sia essa immediata o differita) potrà essere emessa – trasmessa allo Sdl – **entro il 31 agosto 2022**, senza incorrere nell'ipotesi di tardiva fatturazione.

Analogo discorso trova applicazione, ad esempio, per una **prestazione professionale incassata in data 10 luglio** con parcella (**TD06**) emessa con data 10 luglio e trasmessa al Sistema di Interscambio **entro il 31 agosto 2022**.

Nel campo “**Natura operazione**”, infine, occorre sempre esporre il **codice N2.2 non soggette – altri casi** oltre al **regime fiscale RF19 Forfettario** ([articolo 1, comma 54-89, L. 190/2014](#)), applicando il **bollo virtuale da 2 euro** sulle fatture di ammontare superiore a 77,47 euro.

ENTI NON COMMERCIALI

Regime transitorio allargato ai nuovi Ets diversi da Ovd, Aps e Onlus

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

GLI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con l'[articolo 26](#) del recente D.L. 73/2022 recante “*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*” (c.d. **Decreto Semplificazioni fiscali**) vengono apportate **modifiche all'[articolo 104 D.Lgs. 117/2017](#)** (il Codice del Terzo Settore).

In particolare, viene aggiunto un ulteriore periodo al fine di prevedere che “*Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall’operatività del **Registro unico nazionale del Terzo settore**, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro*”.

Vediamo in concreto quali effetti comporta la richiamata disposizione che, nelle intenzioni del legislatore, **dovrebbe ulteriormente incentivare** l’ingresso nei cosiddetti Ets (**Enti di Terzo Settore**) di molte organizzazioni non profit che stanno temporeggiando in attesa dell’auspicata **autorizzazione comunitaria** che darebbe il via libera alle principali agevolazioni fiscali previste dalla riforma.

Il regime transitorio in vigore dal 1° gennaio 2018

L'[articolo 104, comma 1](#), del **Codice del Terzo Settore**, nella sua formulazione previgente alle recenti modifiche normative, prevede che gli [articoli 77, 78, 81, 82 e 83 e 84](#), comma 2 ed [85](#), comma 7 nonché l’articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) dello stesso codice **si applichino a partire dal 1° gennaio 2018**,

- alle **Onlus** di cui all'[articolo 10 D.Lgs. 460/1997](#),
- alle **Odv** di cui alla Legge quadro 266/1991,
- alle **Aps** di cui alla Legge quadro 383/2000,

in via transitoria, fino alla **fine del periodo d'imposta** nel quale le restanti disposizioni del titolo X entreranno in vigore, secondo quanto indicato al successivo **comma 2**.

Le agevolazioni previste per il periodo transitorio

Articolo	Argomento
Articolo 77	Titoli di solidarietà
Articolo 78	Regime fiscale del <i>Social Lending</i>
Articolo 81	<i>Social Bonus</i>
Articolo 82	Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali
Articolo 83	Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
Articolo 84, comma 2	Esenzione IRES immobili «istituzionali» ODV
Articolo 85, comma 7	Esenzione IRES immobili «istituzionali» APS
Art.102 c.1 lett.e) f) g)	Abrogazioni e) <u>articolo 100</u> , comma 2, lettera l), Tuir – Oneri di utilità sociale f) <u>articolo 15</u> , comma 1, lettera i- <i>quater</i>), Tuir – Detrazioni per oneri e) <u>articolo 15</u> , comma 1, lettera i- <i>bis</i>), Tuir – Detrazioni per oneri

Il successivo comma 2 stabilisce che le disposizioni del titolo X (**articoli da 79 a 89 del Codice**), salvo quanto previsto al comma 1, si applicano **in via generalizzata** a tutti gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) a decorrere dal **periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea** di cui all'articolo 101, comma 10 e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

La previsione contenuta nel primo comma del citato articolo 104 ha quindi il **significato di "anticipare"** talune specifiche **agevolazioni** contenute nel titolo X del Codice per quelle realtà operanti nel settore del non profit che sono state qualificate dallo stesso legislatore come **"Ets di diritto"**, ovvero quelle realtà la cui legge quadro è stata **abrogata** in favore del nuovo **Codice del Terzo Settore** (il D.Lgs. 117/2017).

Se questo è certamente vero per Odv e Aps, che trovano all'interno del Runts due specifiche sezioni destinate ad accoglierle, più articolato appare il percorso delle Onlus, alla cui "scomparsa" dovrà seguire un non semplice percorso di valutazione finalizzato alla scelta della sezione del Runts nella quale collocarsi (**nel caso delle fondazioni Onlus**, ad esempio, **potrebbe ipotizzarsi** l'assunzione della qualifica di ente filantropico piuttosto che di impresa sociale,

come anche la collocazione nella categoria residuale degli altri enti privati).

L'avvio del Runts e i nuovi Ets

Mentre dal 23.11.2021 ha preso avvio, a seguito delle previsioni contenute nel **D.M. Lavoro n. 561 del 26.10.2021**, il **processo di trasmigrazione** nel Runts delle Odv e Aps già iscritte nei vecchi registri regionali e nazionali alla data del 22.11.2021 (con un discorso a parte per le Onlus, in relazione alle quali sono previste disposizioni particolari), **dal successivo 24 novembre 2021** risulta invece possibile procedere all'iscrizione nel nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (**Runts**) da parte dei soggetti che hanno inteso **acquisire ex novo** la qualifica di **Ente del Terzo Settore**.

Per questi ultimi soggetti la nuova disposizione introdotta con l'[articolo 26 del recente D.L. 73/2022](#), al fine di evitare **ingiustificate disparità di trattamento** (così si esprime la novella legislativa) con coloro che già oggi sono considerati Ets di diritto (quindi, Odv, Aps e Onlus), prevede l'applicabilità delle agevolazioni riconosciute per il citato periodo transitorio sin dall'operatività del Runts.

Su quest'ultimo punto vale la pena soffermarsi per svolgere qualche considerazione.

La prima è: ma da quando un **nuovo Ets** potrà godere delle previsioni contenute nel richiamato regime transitorio?

Se si analizza attentamente la novità legislativa, questa si applica *“a decorrere dall'operatività del **Registro unico nazionale del Terzo settore**” (e quindi dal **22 novembre 2021**) ma nei confronti degli “enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro”* (condizione che ad oggi non risulta tuttavia per molti ancora verificata in quanto l'iter seguente alla **domanda di iscrizione** prevede un lasso temporale che potrebbe portare alla emanazione del **decreto di iscrizione** nel Runts alla fine del prossimo mese di ottobre).

La seconda considerazione è legata alla possibile **consapevolezza del legislatore** che l'auspicata autorizzazione comunitaria potrebbe non essere ottenuta nemmeno entro la fine del 2022, con **conseguente slittamento** dell'applicazione delle disposizioni del Titolo X almeno al 2024: se fosse il contrario, per quale motivo si sarebbe dovuto estendere ai nuovi Ets un regime transitorio a pochi mesi dall'applicazione generalizzata di tutte le **disposizioni di carattere fiscale** che comprendono anche quelle evidenziate nel precedente prospetto?

Se questa interpretazione è corretta, questa estensione del **regime transitorio ai nuovi Ets**, più che ad evitare una ingiustificata disparità di trattamento, pare davvero un tentativo maldestro di “salvare il salvabile”. Ad ogni modo, tra pochi mesi scopriremo la verità.

Regime transitorio ad applicazione ridotta

Va, in conclusione, osservato, come delle disposizioni che sarebbero dovute entrare in vigore fin dal lontano 2018, ancora molte **non sono ad oggi operative** attesa la **mancata emanazione** dei rispettivi **decreti di attuazione**.

Stiamo parlando delle previsioni che riguardano i **Titoli di solidarietà** di cui all'articolo 77, il Prestito Sociale o **Social Lending** di cui all'articolo 78 e il **Social Bonus** di cui al successivo articolo 81 del Codice del Terzo Settore. Per la verità, in relazione a quest'ultima agevolazione (Social Bonus), è giunta la notizia della firma, in data 07.12.2021, del decreto ministeriale che, tuttavia, non risulta ad oggi ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nei fatti, pertanto, il **regime transitorio** in commento si è caratterizzato fin dal lontano 2018 per Odv, Aps e Onlus, e ora per i **nuovi Ets**, per l'applicazione delle sole disposizioni di favore dettate in tema di agevolazioni riguardanti le **imposte indirette cosiddette "secondarie"** (imposte di registro, ipotecarie, catastali, di bollo, ecc.) di cui all'articolo 82, nonché quelle che riguardano **le deduzioni e le detrazioni per erogazioni liberali** di cui all'articolo 83 del Codice.

Forse **ancora troppo poco** per dire che la Riforma è realmente partita.